

## AMMINISTRATIVO



SALE GIOCHI | 04 Novembre 2014

## Le leggi regionali anti-slot iniziano a produrre i loro effetti

di Marilisa Bombi

Complesse le problematiche trattate dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato che, per questo motivo, ha deciso la compensazione delle spese e che vanno dal riparto delle competenze tra organi di indirizzo ed organi di gestione, alla disciplina del Tulpas e al relativo trasferimento di competenze agli enti locali in forza del d.P.R. n. 616/1977, dalle norme che introducono nell'ordinamento regole tecniche con la conseguente necessaria informativa alla UE, alla compatibilità costituzionale di diverse disposizioni della disciplina regionale.

(Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 5251/14; depositata il 23 ottobre)

Motivo del contendere la questione connessa all'installazione di 4 slot machine all'interno di una rivendita tabacchi; installazione negata dal comune in forza del fatto che la tabaccheria risultava collocata ad una distanza inferiore dal limite previsto dalla legge regionale.

**Organi e ...** Le attività disciplinate dal TULPS sono di competenza del dirigente e non del Sindaco anche se lo stesso, istituzionalmente, svolge un'attività generale di controllo ed in tal senso va, peraltro, letta la legge regionale della Liguria che attribuisce al Sindaco la competenza al rilascio della autorizzazione per l'apertura delle sale giochi. La Sezione (con la sentenza n. 5251/14, depositata lo scorso 23 ottobre) ha sostanzialmente condiviso la ricostruzione ermeneutica fatta dall'appellante circa l'inerenza della materia di cui trattasi ad esigenze di ordine pubblico segnatamente relative alla polizia amministrativa locale. L'appellante relativamente a tale questione aveva rilevato che la competenza a rilasciare le licenze per i giochi leciti e, in generale, le funzioni di polizia amministrativa, originariamente attribuite al Questore, sono ora devolute al Sindaco ai sensi dell'art. 19 d.p.r. n. 616/1977, e la licenza di cui all' art. 86 r.d. n. 773/1931 è stata a sua volta sostituita dalla denuncia di inizio di attività e, da ultimo, dalla segnalazione certificata di inizio di attività, rispettivamente per effetto della L. n. 537/1993 e d.l. n. 70/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2011.

L'appellante ha affermato che il fine essenziale degli artt. 86 e 110 si identifica nella tutela, per ragioni di ordine pubblico, di quei cittadini che, servendosi delle prestazioni dei pubblici esercizi, affidano la loro salute e la loro incolumità ai conduttori di questi, e rileva che la disciplina del gioco lecito di cui al r.d. 773/1931 va indubbiamente ascritta alla materia dell'ordine pubblico e della sicurezza (Corte Cost., n. 72/2010 e n. 237/2006, nonché Cons. Stato, Sez. VI, n. 1772/2007), attenendo anche alla polizia amministrativa locale di cui agli artt. 9 e 19 d.p.r. n. 616/1977. In tale contesto, pertanto – sempre ad avviso dell'appellante – l'art. 1, comma 2, l.r. n. 17/2012 coerentemente attribuisce al Sindaco la competenza ad autorizzare l'esercizio delle case da gioco, nonché l'esercizio del gioco lecito nei locali aperti al pubblico, precisando in via espressa che tale autorizzazione si identifica con quella di cui al r.d. n. 773/1931.

**... competenze.** Relativamente alla competenza, il Collegio, per parte propria, ha evidenziato a sua volta che ai sensi dell'art. 54, comma 1, del T.U. approvato con d.lgs. n. 267/2000, nel testo sostituito per effetto dell'art. 6 d.l. n. 92/2008, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. n. 125/2008, «il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende: a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il Prefetto». Dalla lettura della surriportata disciplina legislativa ben emerge – quindi - un ruolo del Sindaco quale soggetto che "sovrintende" all'esercizio delle funzioni in materia di ordine e di pubblica sicurezza rientranti nell'ambito degli anzidetti artt. 9 e 19 del D.P.R. 616 del 1977, e che tale suo ruolo non implica per il Sindaco medesimo l'incombenza di emanare gli atti di polizia amministrativa, come nel precedente assetto normativo, ma il suo personale controllo dell'operato del personale comunale che viene a ciò preposto, con la conseguente sua assunzione di una responsabilità "in vigilando". In tal senso, quindi, la disciplina surriportata consente – o, per meglio dire, impone – alle amministrazioni comunali di adottare modelli organizzativi nei quali anche i provvedimenti di polizia amministrativa locale contemplati dal T.U. 773 del 1931 siano ricondotti alle competenze gestionali dei dirigenti ovvero dei soggetti investiti di funzioni apicali ai sensi dell'art. 107 del medesimo T.U. approvato con d.lgs. 267/2000, salvo restando il diretto controllo del Sindaco sul loro operato.

**Separazione tra il livello di indirizzo politico e quello propriamente amministrativo.** La disciplina ora riferita costituisce per certo norma di principio in tal senso, e non può essere pertanto contraddetta da norme di contenuto antitetico tali da comportare una "riattribuzione" di tale pur "nuova" competenza gestionale all'organo di indirizzo politico, se non a pena della violazione del principio fondamentale dell'ordinamento che assicura la separazione tra il livello di indirizzo politico e quello propriamente amministrativo (art. 4 e ss. d.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche). Né, a fortiori, afferma la sentenza, risulta possibile per il legislatore regionale conculcare il potere di auto-organizzazione dei Comuni (costituzionalmente garantito dall'attuale testo dell'art. 118 Cost.) mediante l'anzidetta riattribuzione ai Sindaci della predetta competenza gestionale. In dipendenza di tutto ciò, pertanto, la lettura dell' art. 1, comma 2, l.r. n. 17/2012 non può non presupporre l'esistenza dell'anzidetta disciplina di principio dell'ordinamento di settore contenuta nell'attuale testo dell'art. 54, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 – a sua volta, come detto innanzi, ancorato al principio fondamentale della separazione tra livello di indirizzo politico e di attività gestionale – e, pertanto, il Sindaco va ivi inteso esclusivamente quale soggetto deputato a sovrintendere all'emanazione del provvedimento, nel mentre l'emanazione di quest'ultimo compete al competente dirigente o dipendente investito di funzione apicale. A margine delle argomentazioni della Sezione, si osserva comunque che relativamente al trasferimento della competenza stabilita dall'articolo 19 d.p.r. n. 616/1977, come a suo tempo ha ben chiarito la Corte costituzionale, con la sentenza n. 77/1987, il trasferimento delle funzioni è stato devoluto al Comune e non al sindaco che, pertanto, anche prima del riparto delle competenze tra organi di indirizzo ed organi di gestione, non interveniva quale autorità di pubblica sicurezza ma in qualità di capo dell'Amministrazione.

© Copyright 2014 - Tutti i diritti riservati - Infogiuridica S.p.A. - P. IVA 12858940153

Distribuito da  GIUFFRÈ EDITORE